

rendergli possibile il pagamento dei suoi debiti presso i Fugger, gli fu concessa la pubblicazione dell'indulgenza per S. Pietro nelle provincie ecclesiastiche di Magonza e Magdeburg, nel vescovado di Halberstadt e nei territori della casa di Brandenburg; la metà delle entrate, tolte le spese, doveva andare per la fabbrica di S. Pietro, l'altra all'arcivescovo. Le recentissime indagini hanno ad dimostrato erroneo ciò che si credeva pel passato, che cioè la proposta di questa indulgenza sia venuta da Alberto e che i 10,000 ducati siano stati pagati in anticipazione come premio per la concessione.¹ Invece i 10,000 ducati furono la straordinaria competenza per la conservazione di Magdeburg e Halberstadt insieme a Magonza, nè la proposta della indulgenza partì dal brandenburghese, al quale anzi venne fatta dalla Dateria. Dapprincipio gli inviati di Alberto poco inclinavano ad accogliere la cosa, perchè « potevano nascere malumori e fors'anco dell'altro », ma finalmente non rimase ad essi che di accettare la proposta. Mediatori di questo affare finanziario fu con somma probabilità l'Armellini, che più tardi divenne cardinale.² Se non risponde al vero dare al fatto il nome di simonia,³ pure tutta la faccenda con tutte le sue circostanze fu un'azione estremamente disonorevole per tutti coloro

¹ Cfr. SCHULTE I, 121 ss., 115 ss., che per primo ha messo in chiaro queste cose col sussidio della corrispondenza tra Alberto, il principe elettore di Brandenburg e gli inviati romani del primo, conservata nell'Archivio di Stato di Magdeburg.

² Vedi KALKOFF in *Archiv für Ref.-Gesch.* I, 385 s.

³ SCHRÖRS, PAULUS e PFÜLF, nelle recensioni superiormente accennate, hanno respinto l'accusa di simonia ripetutamente e con ogni energia sollevata da SCHULTE (I, 115, 118, 121 s., 127): così pure KALKOFF (*Archiv für Ref.-Gesch.* I, 379 s.). W. SCHNÖRING invece (*Joh. Blankensfeld*, Halle 1905) tiene fermo (p. 26 s.) all'opinione di Schulte e cerca di dimostrarla (p. 91-94) contro Kalkoff, Schrörs e Pfülf. Non deve recar sorpresa la diversità dei giudizi. Chi è un po' domestico colle leggi del diritto canonico sa quanto spesso sia difficile decidere se in questo o quel caso si abbia la ragione di vera e propria simonia. « Come non simoniaci » rileva l'ESSER (*Kirchenlexikon* XI², 323), « debbono aversi quei casi, nei quali deve darsi un bene temporale non come *compenso* per lo spirituale, ma è offerto sotto altro titolo *nell'occasione* dell'esercizio d'una funzione spirituale. Sotto questo rispetto molte cose all'esterno cadono sotto la ragione della consuetudine; all'interno poi riguardano l'intenzione del dante o del ricevente ». Poichè pel governo della Chiesa il papa ha bisogno di mezzi materiali, egli, senza farsi reo di simonia, può esigere dai membri della Chiesa delle competenze allorquando conferma un'elezione ecclesiastica. Veramente non sussisteva alcun formale titolo giuridico ad esigere 10,000 ducati per la conservazione dei capitoli di Magdeburg e di Halberstadt, ma che tuttavia vi fosse almeno un *motivo di equità* lo ammette anche lo SCHNÖRING (91). E infatti agli inviati brandenburghesi fu anche ricordato, « come fosse stato da più parti narrato a Sua Santità papale, che si voleva competesse equa composizione a S. S. della concessione e conferma dei capitoli » (SCHULTE II, 109). Su questo motivo di equità potevano appoggiarsi in Curia per dire che non c'era simonia. Cfr. ora anche GÖLLER in *Gött. Gel.-Anz.* 1905, 642 s.